

Alfredo Tamburino
NOTAIO

Repertorio N. 15924

Raccolta N. 7408

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di gennaio
14 gennaio 2020

in Catania, nel mio studio.

Innanzitutto a me, **Dr. Alfredo TAMBURINO**, Notaio in Catania, con
studio in Via Musumeci n. 103, iscritto presso il Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,**SONO PRESENTI**

- **GRASSO Andrea**, nato a Catania il giorno 1 marzo 1971, residente in Giarre (CT), Via Callipoli n. 113, C.F. GRS NDR 71C01 C3510;
 - **STIVALA Franca**, nata a Piazza Armerina (EN) il 22 aprile 1941, residente in Catania, Via Enrico De Nicola n. 16, C.F. STV FNC 41D62 G580U;
 - **RICIPUTO Roberta**, nata a Catania il 10 marzo 1988, residente in Giardini Naxos (ME), Via Teocle n. 2, C.F. RCP RRT 88C50 C351F;
 - **QUADERNO Giuseppe**, nato a Catania il 21 maggio 1982, residente in Catania, Via Giuseppe Aurelio Costanzo n. 22, C.F. QDR GPP 82E21 C351J;
 - **CANNIZZARO Matteo Angelo Alfio**, nato a Catania il giorno 11 novembre 1948, residente in Catania, Via Orazio Motta Tornabene n. 3, C.F. CNN MTN 48S11 C351R;
 - **MAGNANO Carmelo**, nato a Taranto il 22 luglio 1944, residente in Catania, Viale Africa n. 46, C.F. MGN CML 44L22 L049G;
 - **ZUCCARELLO Giuseppe**, nato a Catania il giorno 11 ottobre 1945, residente in Tremestieri Etneo (CT), Via Pietra Dell'Ova n. 354, C.F. ZCC GPP 45R11 C351N;
 - **PAVONE Antonino**, nato a Linguaglossa (CT) il 16 gennaio 1951, residente in Catania, Piazza Stesicoro n. 59, C.F. PVN NNN 51A16 E602P;
 - **ALESSI Mario**, nato a Catania il 26 settembre 1954, residente in San Gregorio Di Catania (CT), Via Generale Umberto Nobile n. 6, C.F. LSS MRA 54P26 C351B;
 - **ANASTASI Maria Noemi**, nata a Biancavilla (CT) il 12 settembre 1991, residente in Catania, Via Lama n. 30, C.F. NST MNM 91P52 A841Y;
 - **PAGANO Maria Carmela**, nata a Castiglione Di Sicilia (CT) il 18 febbraio 1952, residente in Zafferana Etnea (CT), Via Enrico Fermi n. 6, C.F. PGN MCR 52B58 C297F.
- Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale convengono quanto segue.

ART. 1

E' costituita fra i signori **GRASSO Andrea**, **STIVALA Franca**, **RICIPUTO Roberta**, **QUADERNO Giuseppe**, **CANNIZZARO Matteo Angelo Alfio**, **MAGNANO Carmelo**, **ZUCCARELLO Giuseppe**, **PAVONE Antonino**, **ALESSI Mario**, **ANASTASI Maria Noemi** e **PAGANO Maria Carmela**, una

REGISTRATO

Agenzia delle Entrate

Ufficio di CATANIAN. 27.1.2020al n. 2680Serie 1TEsatti Euro 245,00

associazione denominata

"AMICI DEL GARIBALDI - DONATORI DI SANGUE ODV",
con sede in Catania, Via Enrico De Nicola n. 16.

ART. 2

L'associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende:

- contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue, suoi componenti e derivati dell'ARNAS Garibaldi di Catania;
- migliorare qualitativamente e quantitativamente la donazione e la trasfusione di sangue e suoi componenti, anche con la collaborazione di altri centri trasfusionali;
- realizzare sul donatore un continuo ed accurato controllo sanitario, tale da giungere ad una efficace tutela del suo stato di salute e ad una valida prevenzione anche nell'ottica della promozione della salute pubblica, e quanto meglio previsto dall'Art. 2 dello statuto.

ART. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4

Le norme che regolano e disciplinano la vita dell'associazione sono contenute nello Statuto, composto di numero 22 (ventidue) articoli e che si allega al presente atto di lettera "A", previa integrale lettura datane da me Notaio alle parti, per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 5

La quota associativa da versarsi per il primo anno viene determinata in Euro 100,00 (cento).

ART. 6

Per il primo triennio gli associati nominano il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

STIVALA Franca, ZUCCARELLO Giuseppe, RICIPUTO Roberta, QUADERNO Giuseppe, ALESSI Mario e PAGANO Maria Carmela, tutti sopra costituiti, i quali dichiarano di accettare la carica loro conferita.

ART. 7

I componenti del nominato Consiglio Direttivo, all'unanimità, nominano Presidente **STIVALA Franca**, Vice Presidente **ZUCCARELLO Giuseppe**, Tesoriere **RICIPUTO Roberta**, Segretario **QUADERNO Giuseppe**, Direttore Sanitario **ALESSI Mario**, Responsabile Scientifico **PAGANO Maria Carmela**.

ART. 8

Viene dato mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di porre in essere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso le Autorità competenti o quelle intese all'acquisto da parte dell'associazione della personalità giuridica.

ART. 9

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico

dell'associazione.

Del presente atto, scritto in parte da me ed in parte, a mia cura, da persona di mia fiducia, ho dato lettura, alle parti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla volontà espressami e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore 20.00 (venti).

Consta di due fogli, dei quali occupa pagine quattro, e fin qui della quinta.

F.to Andrea Grasso

F.to Franca Stivala

F.to Roberta Riciputo

F.to Giuseppe Quaderno

F.to Matteo Angelo Alfio Cannizzaro

F.to Carmelo Magnano

F.to Giuseppe Zuccarello

F.to Pavone Antonino

F.to Alessi Mario

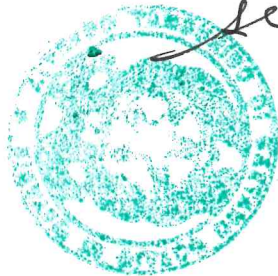
F.to Maria Noemi Anastasi

F.to Maria Carmela Pavone

(L.S.) F.to Alfredo Tamburino

E' copia conforme all'originale atto ai miei rogiti che si rilascia per gli usi consentiti.

Catania, li 11 agosto 2020





Alfredo Tamburino
NOTAIO

Allegato "A" al Repertorio N. 15924

STATUTO

"AMICI DEL GARIBALDI - DONATORI DI SANGUE ODV"

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituito nel rispetto del Codice Civile, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo N. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo Settore, denominato

"AMICI DEL GARIBALDI - DONATORI DI SANGUE ODV",

qui di seguito ODV.

2. Successivamente e per effetto della iscrizione dell'ODV nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sociale verrà integrata automaticamente con l'inclusione dell'acronimo ETS.

3. L'ODV ha sede legale in Catania.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'ODV, costituita sotto forma di associazione, aconfessionale e a struttura democratica, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue, suoi componenti e derivati dell'ARNAS Garibaldi di Catania;

- migliorare qualitativamente e quantitativamente la donazione e la trasfusione di sangue e suoi componenti, anche con la collaborazione di altri centri trasfusionali;

- realizzare sul donatore un continuo ed accurato controllo sanitario, tale da giungere ad una efficace tutela del suo stato di salute e ad una valida prevenzione anche nell'ottica della promozione della salute pubblica.

2. L'ODV, sia nel perseguire le finalità di cui sopra che nel perseguire finalità sociali in genere, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

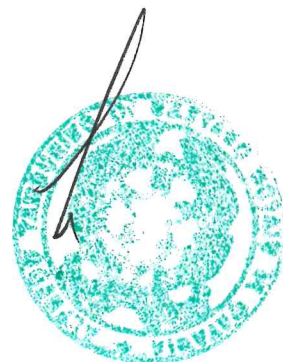
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) servizio di trasporto sangue ed emocomponenti;

- d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi



della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e multimediali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. In particolare l'ODV si propone di:

- riunire quei cittadini che, in piena libertà, vogliano far parte della grande famiglia dei donatori di sangue;
- svolgere opera di propaganda per diffondere la conoscenza dei problemi che affliggono la raccolta del sangue;
- promuovere iniziative atte a divulgare una corretta coscienza della donazione, sotto il profilo sociale e legislativo;
- assicurare e potenziare l'attività del Centro Trasfusionale ove è ospitata;
- condurre la ricerca scientifica sanitaria relativamente alle finalità di cui sopra;
- fare attività di formazione e di educazione sanitaria finalizzata alla donazione di sangue e alla tutela della salute pubblica.

4. Le attività di cui sopra sono svolte dall'ODV in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'apporto dei propri volontari associati, che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue (volontari donatori), nonché di coloro che prestano la propria attività con continuità e in modo gratuito a favore dell'ODV, senza scopo di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà (volontari collaboratori).

ART. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'ODV, inoltre, può esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 4 - RACCOLTA FONDI

1. Per il conseguimento dei propri scopi, l'ODV, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi dai sovventori nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'ODV può rimborsare ai volontari soltanto le spese autorizzate e effettivamente sostenute e documentate. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ODV.

2. L'ODV può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'organizzazione o per qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'ODV trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dal contributo indicizzato a favore delle Associazioni Donatori di sangue previsto dalle normative vigenti da erogarsi da parte dell'Ente presso cui il donatore viene sottoposto al salasso;
- b) dalle quote associative annuali degli associati;
- c) dai beni o contributi che pervengano all'ODV a qualsiasi titolo;
- d) dalle donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) dal ricavato delle manifestazioni, effettuate occasionalmente, e delle attività organizzate dall'ODV;
- f) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- g) dai rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'ODV, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- h) dalle entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) da altre entrate espressamente previste dalla legge (come ad esempio il 5x1000);
- l) da eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

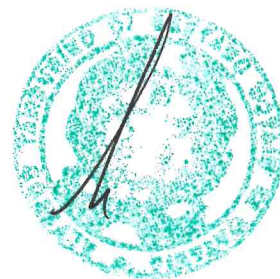
ART. 7 - ASSOCIATI

1. Sono associati dell'ODV tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. In particolare l'ODV è composta da associati donatori e da associati collaboratori, secondo i criteri di ammissione di seguito specificati. Sono associati donatori le persone fisiche che, previo esame clinico, sono ritenuti idonei a divenire donatori periodici ai sensi e per gli effetti dei protocolli approvati dal Ministero della Salute, nonché coloro che, essendo stati donatori, non sono più idonei per motivi sanitari, secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Sono associati collaboratori i volontari che esplicano con continuità e gratuitamente le attività dell'ODV per il perseguimento dei suoi fini.

3. L'ammissione all'ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata



all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'ammissione all'ODV non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

4. La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di inadempienza degli scopi associativi o di indegnità dell'associato a causa di attività pregiudizievole all'ODV o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota, se prevista, per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

5. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto del presente statuto e delle normative applicabili e godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione.

6. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'ODV e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle attività promosse dall'ODV;
- d) di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del Bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

7. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) versare la quota associativa nei termini e secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per gli Associati Donatori di sangue, che sono esonerati da detto versamento;
- c) contribuire alle spese annuali dell'ODV con eventuali contributi una tantum deliberati dal Consiglio Direttivo e finalizzati allo svolgimento delle attività associative;
- d) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

ART. 8 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;

- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente;
- d. il Tesoriere;
- e. il Segretario;
- f. il Direttore Sanitario
- g. il Responsabile Scientifico
- h. l'Organo di controllo

2. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese autorizzate dal Presidente e effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli associati aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati.

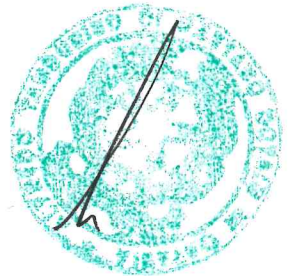
3. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche con modalità elettroniche a ciascuno degli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, può essere convocata anche a mezzo di annuncio affisso nei locali dell'associazione medesima e pubblicato sul proprio sito internet.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

5. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nominare e revocare l'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e la relazione di missione predisposta dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'ODV;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro riguardi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.



6. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'ODV.

7. Ogni associato maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria e straordinaria ivi compresa la nomina degli organi direttivi dell'ODV.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare da altro associato, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 5 associati.

8. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese col voto della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Per le modifiche al presente Statuto e per lo scioglimento dell'ODV è richiesta, in prima convocazione, la presenza di due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti all'Assemblea.

10. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche competenze ad uno o più Consiglieri.

In caso di cessazione prima della scadenza di un Consigliere è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino all'Assemblea successiva.

I Consiglieri sostituiti resteranno in carica per il periodo in cui sarebbero rimasti i consiglieri sostituiti.

In caso di cessazione della maggioranza dei membri del Consiglio in carica si intende decaduto l'intero Consiglio.

2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telefax od e-mail almeno cinque giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice

Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. I verbali delle sedute del Consiglio redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

4. Al Consiglio, fatto salvo quello che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea, è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, la promozione e l'organizzazione dell'attività, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.

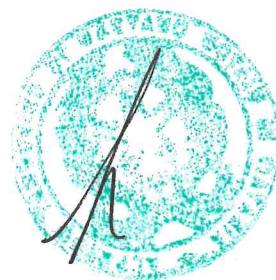
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza deliberate dal Consiglio non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

6. Il Consiglio deve predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze proposte dal Tesoriere, e la relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

7. Il Consiglio determina l'ammontare, in misura uguale per tutti gli associati, delle quote associative da versarsi annualmente da ciascuna categoria di associati, con le esclusioni di cui sopra, e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Inoltre il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'ODV da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista



nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'ODV e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 11 - PRESIDENZA

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Al Presidente e, in via sostitutiva, al Vice Presidente, se nominato, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'ODV;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni verranno svolte dal Vice Presidente, se nominato.

La firma del Vice Presidente costituisce prova, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 12 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, nominato con deliberazione del Consiglio Direttivo, tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della ODV da sottoporre all'Assemblea.

ART. 13 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, che è nominato dal Consiglio Direttivo, verbalizza e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio medesimo; gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. I Documenti di Bilancio dell'ODV sono redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Il Bilancio e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. Il Bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

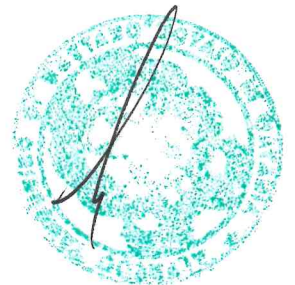
Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'ODV per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI

1. L'ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a. il libro degli associati;



b. il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'ODV;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

ART. 17 - BILANCIO SOCIALE

1. E' redatto nei casi e modi previsti all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. E' fatto divieto all'ODV di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato dall'ODV per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

ART. 19 - REGOLAMENTO INTERNO

1. L'Assemblea può approvare un Regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - ASSICURAZIONI DEI VOLONTARI

1. Tutti gli Associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 21 - DURATA E SCIoglimento

1. L'ODV ha durata illimitata.

L'ODV si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea avente analoga natura giuridica e analogo scopo, Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Andrea Grasso

F.to Franca Stivala

F.to Roberta Riciputo

F.to Giuseppe Quaderno

F.to Matteo Angelo Alfio Cannizzaro

F.to Carmelo Magnano

F.to Giuseppe Zuccarello

F.to Pavone Antonino

F.to Alessi Mario

F.to Maria Noemi Anastasi

F.to Maria Carmela Pavone

(L.S.) F.to Alfredo Tamburino

